



FRANCUS LOVIGNANA
DEI ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA
EPISCOPUS AVGVSTANVS

prot. MA50/24

Visto lo *Schema di Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale* contenuto del *Documento finale del Sinodo diocesano di Aosta 1988-1993*, promulgato da Mons. Ovidio Lari il 7 settembre 1993,

Visto il numero 1 della Lettera *Perché in tutto sia glorificato Dio* (1 Pt 4, 11). Lettera del Vescovo al termine del discernimento comunitario dedicato alla riorganizzazione territoriale della diocesi del 10 aprile 2022,

Visto il Decreto MA28/23 del 6 aprile 2023 con il quale ho costituito le trentatré Unità parrocchiali della Diocesi,

Acquisito il parere del Consiglio dei Vicari nella seduta del 26 aprile 2024, a seguito delle riunioni zonali del Clero, del Consiglio pastorale diocesano nella seduta del 6 maggio 2024 con osservazioni pervenute in via telematica entro il 30 giugno 2024, del Consiglio presbiterale nella seduta del 4 giugno 2024,

A norma della Legislazione canonica vigente,

PROMULGO

**il nuovo *Statuto dei Consigli pastorali di Unità parrocchiale*
nella forma del testo allegato al presente Decreto.**


STABILISCO

che lo stesso entri in vigore il 7 settembre 2024.

Aosta, 1° agosto 2024

nella festa di Sant'Eusebio, vescovo e martire


Don Carmelo Pellicone, cancelliere




✠ Franco Lovignana, vescovo

Diocesi di Aosta
Statuto per il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 1

§1 Come disposto dal Vescovo di Aosta, è costituito il Consiglio Pastorale dell'Unità parrocchiale composta dalle Parrocchie ...

§2 Il Consiglio è retto dalle norme contenute nel presente *Statuto*, promulgato dal Vescovo di Aosta con il Decreto MA50/24 del 1° agosto 2024.

NATURA DEL CONSIGLIO

Articolo 2

§1 Il Consiglio è un organismo collegiale consultivo e rappresentativo dell'Unità parrocchiale, segno di comunione, strumento attivo di partecipazione e di corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione salvifica affidata da Cristo alla Chiesa.

§2 È luogo di ascolto del territorio, di discernimento, di progettualità e di verifica.

COMPITI DEL CONSIGLIO

Articolo 3

Il Consiglio persegue le seguenti finalità:

- accrescere la vita di comunione nelle e tra le comunità parrocchiali dell'Unità, sia tra i singoli fedeli sia tra le varie realtà ecclesiali organizzate;
- promuovere la conoscenza del contesto sociale in cui è inserita l'Unità al fine di stabilire un dialogo proficuo con il territorio;
- riflettere sulla situazione dell'Unità parrocchiale e del territorio per individuare esigenze e priorità dell'azione pastorale;
- elaborare e verificare i progetti per il cammino dell'Unità parrocchiale, in sintonia con gli orientamenti pastorali della Diocesi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 4

§1 Il Consiglio è composto da membri di diritto, membri eletti e membri designati.

§2 Al Consiglio possono essere designati o candidati fedeli a partire dai 16 anni che:

- risiedono nel territorio dell'Unità parrocchiale o partecipano attivamente e stabilmente alla sua vita;
- vivono un cammino di fede personale e comunitario;
- esprimono disponibilità al servizio e spirito propositivo e di comunione.

§3 Spetta al/i Parroco/i valutare in ultima istanza l'idoneità dei possibili candidati.

Articolo 5

§1 Sono membri di diritto:

- il/i Parroco/i dell'Unità parrocchiale;
- coloro che partecipano alla cura pastorale dell'Unità parrocchiale: sacerdoti, diaconi e collaboratori pastorali nominati dal Vescovo;
- un rappresentante designato da ogni Istituto di Vita consacrata o Società di Vita apostolica presenti nell'Unità parrocchiale;

- un rappresentante unico per tutte le Aggregazioni laicali presenti nell'Unità parrocchiale, designato congiuntamente dai responsabili locali delle stesse.

§2 Sono membri eletti:

- laici, uomini e donne, da un minimo di quattro a un massimo di dodici in base al numero degli abitanti dell'Unità parrocchiale, secondo quanto disposto dall'articolo 7.

§3 Sono membri designati dal/i Parroco/i dell'Unità parrocchiale:

- un membro del Consiglio per gli Affari economici o, comunque, un unico membro che rappresenti i diversi Consigli per gli Affari economici;
- un massimo di quattro membri, a prudente giudizio del/i Parroco/i, per equilibrare la rappresentanza delle varie parrocchie e dei vari ambiti pastorali (liturgico, catechistico-formativo, caritativo e dei rapporti con il territorio).

PROCEDURE ELETTORALI

Articolo 6

§1 Per provvedere all'elezione dei membri laici, nelle Unità con più di duemila abitanti è costituita una Commissione preparatoria composta da un rappresentante per ogni Parrocchia dell'Unità e da un minimo di tre a un massimo di cinque fedeli in rappresentanza dei principali ambiti di attività pastorale dell'Unità.

§2 I membri della Commissione sono designati dal Consiglio pastorale uscente in accordo con il/i Parroco/i.

§3. La Commissione preparatoria:

- cura la sensibilizzazione dell'Unità parrocchiale;
- compone le liste dei candidati all'elezione, salvaguardando un'adeguata rappresentanza delle parrocchie e dei diversi ambiti pastorali;
- organizza e garantisce la correttezza delle procedure e delle operazioni elettorali.

§4 Per le Unità parrocchiali fino a duemila abitanti i compiti della Commissione preparatoria sono svolti dal Consiglio pastorale uscente in accordo con il/i Parroco/i.

Articolo 7

§1 In ogni Unità con più di duemila abitanti vengono presentate tre liste composte ognuna da un minimo di quattro a un massimo di dieci fedeli, garantendo un'equilibrata presenza di uomini e di donne:

- prima lista: fedeli dai sedici ai trentacinque anni;
- seconda lista: fedeli dai trentasei ai sessanta anni;
- terza lista: fedeli dai sessantuno anni in su.

§2 Le liste, composte a cura della Commissione preparatoria in accordo con il/i Parroco/i, comprendono fedeli designati e contattati dalla Commissione e dal/i Parroco/i e fedeli che spontaneamente presentano la propria disponibilità a essere inseriti nella lista dopo un confronto con il Parroco.

§3 È compito della Commissione preparatoria stabilire per tempo una scadenza entro la quale ogni singolo fedele può presentare al/i Parroco/i la propria candidatura.

§4 È compito della Commissione portare a conoscenza di tutti i fedeli dell'Unità date e modalità delle votazioni, dello spoglio e della proclamazione degli eletti.

§5 Per le Unità parrocchiali fino a duemila abitanti è sufficiente un'unica lista composta da un minimo di sei a un massimo di dieci fedeli, garantendo un'equilibrata presenza di uomini e di donne e di rappresentanti delle diverse fasce d'età.

Articolo 8

§1 La Commissione, in accordo con il/ Parroco/i, stabilisce la data delle votazioni che si svolgono il sabato sera e la domenica, a margine delle celebrazioni eucaristiche.

§2 Possono votare tutti i fedeli che abbiano compiuto sedici anni, esprimendo fino a due voti per ogni lista. Anche dove è prevista un'unica lista possono essere espressi fino a due voti.

§3 terminate le operazioni di voto la Commissione e il/i Parroco/i procedono allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.

§4 Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ogni lista nel numero qui di seguito stabilito:

- i primi quattro della lista unica per Unità parrocchiali fino a duemila abitanti;
- i primi tre di ogni lista per le Unità parrocchiali fino a quattromila abitanti;
- i primi quattro di ogni lista per le Unità parrocchiali che hanno più di quattromila abitanti.

DURATA DEL CONSIGLIO, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Articolo 9

§1 Il Consiglio dura in carica cinque anni. Per gravi motivi, il/i Parroco/i può/possono richiedere al Vescovo di anticipare la scadenza del Consiglio e la costituzione di un nuovo Consiglio che completi il quinquennio iniziato.

§2 I membri designati ed eletti non possono effettuare più di tre mandati consecutivi.

§3 I membri del Consiglio possono essere dichiarati decaduti per rinuncia o dopo tre assenze consecutive ingiustificate o per inabilità permanente o, a prudente giudizio del Parroco, per altri gravi motivi.

§4 I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti seguendo i criteri della loro designazione o elezione. Ai fini di future candidature, il periodo svolto da chi è subentrato viene equiparato a un mandato pieno.

PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Articolo 10

§1 Il Consiglio è presieduto dal Parroco a cui è affidata l'Unità Parrocchiale o dal Parroco moderatore o da uno dei Parroci designato dagli altri Parroci.

§2 Su proposta del Parroco che presiede, il Consiglio elegge un Segretario laico che lo coadiuva nella preparazione e nello svolgimento degli incontri e che cura la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni.

§3 Per agevolare la preparazione e lo svolgimento degli incontri del Consiglio, su proposta del Parroco che presiede, può essere costituita una Segreteria composta dal Parroco che presiede, dal Segretario e da un minimo di uno a un massimo di tre membri eletti dal Consiglio.

COMMISSIONI E ASSEMBLEA INTERPARROCCHIALE

Articolo 11

§1 Il Consiglio può costituire al suo interno, anche in forma temporanea, delle Commissioni chiamate a lavorare su singoli ambiti o tematiche pastorali. A queste Commissioni possono partecipare esperti e altre persone non facenti parte del Consiglio. Il lavoro delle Commissioni dev'essere portato a conoscenza e discusso nel Consiglio.

§2 Su iniziativa del/i Parroco/i o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio può essere indetta un'Assemblea dell'Unità parrocchiale, aperta a tutti i fedeli che lo desiderano, per presentare e discutere argomenti e proposte rilevanti per la vita dell'Unità stessa.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 12

§1 Il Consiglio è convocato almeno tre volte l'anno.

§2 Possono essere convocate riunioni straordinarie del Consiglio su iniziativa del/i Parroco/i o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

§3 La convocazione viene fatta per scritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Deve contenere l'ordine del giorno e l'ora di inizio e di chiusura della riunione.

§4 Le riunioni del Consiglio sono valide se intervengono la metà più uno dei membri convocati. Non sono ammesse deleghe in caso di impossibilità di un membro a partecipare a una riunione.

§5 Agli incontri del Consiglio possono partecipare, su invito del Parroco, anche altre persone.

Articolo 13

Il Consiglio può elaborare un *Regolamento* per rispondere a situazioni ed esigenze locali. Il *Regolamento*, approvato dal/i Parroco/i, dev'essere confermato per scritto dall'Ordinario diocesano.

MODALITA' DI LAVORO

Articolo 14

Per il suo buon funzionamento il Consiglio si attiene alle seguenti indicazioni di metodo:

- la riunione dev'essere preparata dal/i Parroco/i e dal Segretario o dalla Segreteria, se costituita. Oltre all'ordine del giorno, ai Consiglieri può essere trasmesso, con la convocazione, il materiale utile alla preparazione;
- la riunione inizia sempre con un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio;
- chi presiede, dopo aver richiesto l'approvazione del verbale della seduta precedente, ricorda l'ordine del giorno e presenta o fa presentare una breve introduzione per ogni argomento, ricorda il tempo destinato all'esame dei vari punti e il tempo massimo concesso ad ogni Consigliere per i suoi interventi;
- il dialogo si svolge, preferibilmente, secondo la metodologia e i passaggi della "conversazione nello Spirito", con eventuali adattamenti considerando tempi e numero dei partecipanti:
 - o un primo momento di interventi liberi sul tema, senza rimandi e commenti agli interventi già presentati;
 - o un secondo momento di condivisione degli aspetti che hanno avuto più risonanza nei partecipanti;
 - o un momento conclusivo di sintesi;
- il dialogo tra i Consiglieri avviene nell'ottica di ricercare la convergenza tra i vari pareri e suggerimenti, evitando contraddittori e contrapposizioni; a prudente giudizio del/i Parroco/i eventuali indicazioni o proposte pastorali possono essere sottoposte al voto dei Consiglieri; la convergenza elaborata dal Consiglio o il risultato del voto costituisce elemento essenziale nel processo decisionale finale del/i Parroco/i;
- l'attività del Consiglio dev'essere portata a conoscenza di tutti i fedeli dell'Unità parrocchiale, secondo le modalità ritenute più idonee dal Consiglio stesso.

NORMA FINALE

Articolo 15

§1 Le norme contenute nel presente *Statuto* possono essere modificate dal Vescovo, sentito il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale.

§2 Per tutto quanto non determinato dal presente *Statuto* si rimanda al *Codice di Diritto Canonico*.